Prot/2020	Tradate,	2020	
CONVENZIONE PER OCCUPAZION	NE SUOLO PUBBL	ICO	
PREMESSO			
CHE il sig. Pessina Ivano, nato a Nerviano (M	MI) il 15/12/1960 e i	residente a	
Dairago (MI) in via D. Chiesa n° 40 – CF: PS	S VNI 60T15 F874J	, in qualità	
di Legale rappresentante della ditta Gelateria la	Piramide di Pessina	Ivano sita	
in via Santo Stefano n° 4, ha presentato "D	omanda di autorizza	azione per	
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	comunali" P.E.245	/2019 del	
16/07/2019, corrispondente a n° 2 posti auto	siti nella porzione	antistante	
l'attività commerciale di cui al mappale	ndel fg	Ţ	
Censuario di Tradate, avente ad oggetto il	posizionamento di	fioriere e	
ringhiera centrale, atte a delimitare l'area che	si intende allestire co	on tavoli e	
sedute per i fruitori dell'attività, per un	totale di mq 25.0	0, nonché	
l'apposizione di una tenda sulla facciata dell'ed	ificio sormontante ta	ale area;	
CHE in data 25/07/2019 la Commissione Paes	aggio esaminata la r	ichiesta ha	
espresso il seguente parere: "si prescrive che	la tenda sia di tipo	retrattile e	
priva di pilastri di appoggio e l'arredo asp	ortabile composto o	da fioriere	
intercalate da sedute, tipo panchine";			
CHE l'intervento è stato congiuntamente es	aminato dall'Ammir	nistrazione	
Comunale, Ufficio Tecnico Edilizia Privata e	Comando di Polizia	Locale, le	
 cui risultanze sono sintetizzate nel verbale	del 21/08/2019 pro	tocollo n°	
18061;			
CHE in data 19/03/2020 protocollo n° 63	395 sono state dep	positate le	
integrazioni richieste;			

CHE il richiedente si è avvalso dell'art. 17 comma 27 e seguenti del	
Regolamento Edilizio per il rilascio di autorizzazione subordinata a	
convenzione per la realizzazione di strutture di riqualificazione di arredo	
 urbano;	
 TUTTO CIO' PREMESSO	
L'anno duemilaventi, il giorno del mese di	
Tra le parti:	
a.) GEOM. MAURA PERIN, nata a TRADATE il 29/08/1958, la quale	
 interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del	
 Servizio e come tale in rappresentanza del Comune di Tradate con sede in	
 piazza Mazzini n°6, C.F. 00223660127 (che più avanti sarà indicato	
 semplicemente come Comune), munito di idonei poteri per la firma del	
 presente atto in forza dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000	
 numero 267, nonché del Decreto del Sindaco del Comune di Tradate in data	
 28/12/2019 provvedimento numero 64;	
 b.) SIG. Pessina Ivano, nato a Nerviano (MI) il 15/12/1960 e residente a	
 Dairago (MI) in via D. Chiesa n° 40 – CF: PSS VNI 60T15 F874J, in qualità	
 di Legale rappresentante della ditta Gelateria la Piramide di Pessina Ivano sita	
 in via Santo Stefano n° 4, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua	
 qualità di Locatario del mappale n° e che si impegna per sé e per i	
 suoi aventi causa a qualsiasi titolo, ed in seguito denominato "il richiedente";	
 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
 Art. 1 PREMESSE	
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione	
Art. 2 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RILASCIO	
2	

DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED	
AREE PUBBLICHE CON STRUTTURA TEMPORANEA – ART. 17	
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE	
Il richiedente, in relazione all'istanza P.E.245-2019 riguardante la posa di	
struttura temporanea realizzata con fioriere e ringhiera volte a delimitare uno	
spazio da allestire con tavoli e sedute, per un totale di mq 25.00, nonché	
l'apposizione di una tenda in facciata sormontante tale area, in via Santo	
Stefano n°4, in fregio all'esercizio pubblico denominato Gelateria la Piramide	
di Ivano Pessina, mappale n°sezione di Tradate, si impegna per	
sè ed i suoi aventi diritto al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente	
convenzione, dalla cui sottoscrizione dipende la facoltà di realizzare quanto	
previsto nel progetto P.E.245/2019;	
In particolare il richiedente si impegna;	
2.1 ad osservare ed eseguire le prescrizioni della ATS	
2.2 al versamento dei diritti di segreteria dovuti;	
2.3 al rispetto delle seguenti clausole del Regolamento Edilizio all'art. 17	
comma 27:	
Resta inteso che l'installazione delle strutture sopradescritte non può	
comportare, quando avviene su suolo privato, acquisizione del diritto	
volumetrico corrispondente a favore dei proprietari.	
2.4 che l'area concessa si trova tra il palo di sostegno degli specchi,	
posizionato di fronte all'androne di accesso tra i civici 3 e 5 di via Santo	
Stefano, e il palo con indicatore dei parcheggi prossimo all'incrocio. E'	
consentito al Locatario, a sue spese, di apportare modifiche al sostegno della	
segnaletica dei parcheggi, purché non si infici il posizionamento a terra e	

cercando di mitigare l'opera. L'arredo urbano in progetto e la nuova tenda	
avvolgibile, anche quando estesa, non comprometteranno la visibilità della	
 segnaletica stradale esistente. Sarà garantito il transito dei pedoni nell'area	
adiacente al filo di facciata. Sarà il Locatario, e non il Concedente, a	
rispondere di eventuali sinistri che coinvolgeranno l'arredo urbano oggetto	
 della richiesta di Autorizzazione. Per una maggiore sicurezza saranno	
 posizionati elementi privi di fruizione, come fioriere, agli angoli prospicienti	
 la strada e sugli stessi sarà applicata la segnaletica prescritta dal Codice della	
 Strada (cartello a fasce bianche e nere inclusa freccia direzionale), saranno	
inoltre posizionati dispositivi luminosi, anche alimentati con energia solare,	
 volti ad aumentare la visibilità degli elementi.	
 Art. 3 – CANONE ANNUALE	
 Il richiedente sarà tenuto al versamento di un canone annuale di €. 524,65 pari	
 al 70% della somma stabilita per l'occupazione di suolo pubblico (attualmente	
 pari a € 29,98 per i mq di occupazione), che il richiedente esplicitamente si	
 impegna a versare in considerazione della facoltà aggiuntiva che gli viene	
 concessa entro il xxxxxxxx di ogni anno di durata della convenzione.	
 Art.4 -MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PARTE	
 CONCESSA	
 4.1 Il Concessionario, provvederà a sua cura e spese alla manutenzione	
ordinaria e straordinaria per tutta la durata della convenzione della porzione	
 concessa e dei manufatti installati.	
4.2 La Concedente prende atto che la porzione concessa sarà utilizzata dal	
 Concessionario per la realizzazione di area per il consumo di alimenti e	
 bevande riservata ai clienti dell'esercizio.	
4	

 4.3 Il Concessionario, dopo l'installazione dell'arredo urbano e della tenda, si	
obbliga a controllare periodicamente le attrezzature presenti, a mantenere le	
 stesse sicure e funzionali eliminando gli eventuali difetti tenendo sollevato il	
 Concedente da qualsiasi responsabilità relativa alle opere da lei installate ed	
 esposte.	
 Art.5 - RIPRISTINO DELLE AREE	
 5.1 Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare l'interesse pubblico al	
 mantenimento in loco di quanto normato con la presente convenzione, il	
 Concessionario si impegna a rimuovere a propria cura e spese le attrezzature	
 presenti nelle aree, ripristinando lo stato dei luoghi.	
 5.2 Qualora per esigenze di pubblica utilità si rendesse necessaria la	
 rimozione di quanto installato, il Concessionario si impegna, entro il termine	
 all'occorrenza indicato dalla Concedente, comunque entro 48 ore dalla	
richiesta, a rimuovere quanto installato.	
5.3 In caso di somma urgenza motivata dall'Amministrazione comunale, la	
 rimozione avverrà entro 3 ore dalla richiesta.	
 5.4 Nell'ipotesi di inadempienza di quanto sopra indicato provvederà il	
 Comune addebitando le spese sostenute al Concessionario.	
 5.5 Al termine della concessione le aree saranno restituite nella loro integrità.	
Art.6 - DURATA DELLA CONVENZIONE – PROROGHE- DINIEGHI	
E ANNULLAMENTO	
 La convenzione avrà durata di un (1) anno, dalla data di sottoscrizione della	
presente e quindi sino al xxxxxxxxx;	
 Il richiedente obbliga sé e i suoi aventi diritto a realizzare la struttura	
 temporanea di arredo urbano ed a mantenerla sino alla scadenza della presente	
5	

convenzione.	
Alla scadenza il richiedente avrà l'obbligo della rimozione della struttura,	
salvo che non sia stato concesso, mediante nuovo titolo convenzionato, un	
diverso termine o un rinnovo del titolo per una scadenza predeterminata.	
La presente convenzione dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 17 comma	
27.4 e 27.4.1 e precisamente:	
- 27.4 E' stabilito, altresì, che qualsiasi modifica della destinazione	
d'uso dell'edificio principale che faccia venir meno la destinazione	
a favore della quale la installazione è stata assentita, comporta la	
decadenza del titolo abilitativo, allo stesso modo di qualsiasi	
utilizzazione diversa da quella per la quale il titolo è stato	
rilasciato.	
- 27.4.1 In tal caso si configura la condizione della immediata	
obbligazione della rimozione della struttura, con la possibilità della	
rimozione d'ufficio con spese in danno.	
La presente convenzione è collegata al progetto di cui alla P.E.245-2019,	
dunque nel caso di diniego dell'autorizzazione, o nel caso di verifica di abuso	
edilizio, oltre alla perdita di efficacia del titolo perderà efficacia anche la	
presente convenzione.	
Art. 7 GARANZIE FINANZIARIE	
Il richiedente, oltre a versare al Comune di Tradate quanto previsto in	
relazione al canone annuale di cui all'art. 3, oltre i diritti di segreteria, si	
obbliga a presentare, per sè e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo,	
apposita assicurazione n stipulata in data con la	
società quale garanzia di eventuali sinistri di qualsiasi natura	

possano accadere in relazione a quanto installato.	
L'assicurazione sopracitata viene allegata alla presente.	
Art. 8 TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI	
 Qualora il richiedente proceda ad alienare le aree o l'immobile oggetto della	
 presente convenzione, per effetto del presente atto, dovrà trasmettere agli	
 acquirenti gli obblighi e gli oneri di convenzione; dovrà altresì dare notizia al	
 Comune di ogni trasferimento effettuato prima dell'atto di trasferimento: i	
nuovi proprietari degli immobili, i loro successori o aventi causa,	
nell'esecuzione dell'intervento dovranno osservare le norme dettate dalla	
 convenzione.	
 In caso di trasferimento parziale degli obblighi e degli oneri, il Proponente o	
 gli aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli	
 obblighi non trasferibili agli acquirenti degli immobili.	
 Ogni modifica a quanto stabilito nella presente convenzione dovrà essere	
preventivamente comunicata e pattuita con l'Amministrazione e gli uffici	
comunali competenti;	
Art. 9 SPESE	
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, saranno a	
totale carico del richiedente.	
Art. 10 REGISTRAZIONE	
Verrà eseguita la registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 N.	
131 – Tariffa parte II – art. 2 comma 1	
 Art.11 RINVIO A NORMA DI LEGGE	
Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle	
 -	
T T	

 leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore ed in particolare a Legge	
17/08/1942 n. 1150, L.R.12/2005 e s.m.i. DPR 380/01 e s.m.i. e Regolamento	
Edilizio.	
 Tradate, xxxxxxxxxxxx	
 IL RICHIEDENTE	
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
O.	

